

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Art. 193 Tuel 267/2000 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio – Presa d'atto del permanere degli equilibri

PREMESSO che con:

- deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 7 del 09/06/2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati così come previsto dalla normativa sull'armonizzazione contabile (d.lgs. 118/2011 e successive modifiche);
- la medesima deliberazione, esecutiva a termini di legge, sono state approvate le variazioni del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018;

RICHIAMATO l'art. 193 del d.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce che: *“Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
- La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;*

PRESO ATTO che il vigente regolamento di contabilità di questo Ente non prevede periodicità diverse rispetto all'art. 193 del Tuel e quindi si rende necessario procedere alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nei termini di cui all'art. 193 sopra citato;

PRECISATO che il Responsabile dei servizi finanziari ha presentato la relazione (Allegato A), da cui risulta che la gestione è in equilibrio e non risultano necessari i provvedimenti di salvaguardia;

VISTO il Tuel 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento ee.ll.;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento ee.ll.;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che i dati della gestione finanziaria di questo Ente non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta essere in equilibrio

come da allegata relazione (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che si approva, per cui non si rende necessaria l'adozione di alcun provvedimento di riequilibrio;

2) di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Guido Ingrassia, Responsabile dei servizi finanziari ;

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.gas 267/00;

4) di allegare la presente deliberazione al rendiconto 2016

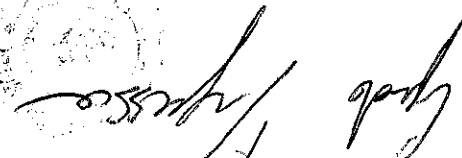
IL SINDACO



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

Vespole, li 26 / 06 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2016 (art. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa:

Si ricorda che questo Ente con atto rep. 996 del 10/09/2014 ha costituito unitamente ai Comuni di Borgolavezzaro e Tornaco l'Unione dei Comuni Terre d'Acque la cui operatività è stata avviata il 01/09/2015 attraverso il trasferimento in Unione di tutti i dipendenti dei tre enti interessati.

Il bilancio di previsione 2016-2018 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 in data 09/06/2016, in ritardo rispetto alla proroga del termine previsto per il 30/4/2016 disposta dal DM del Ministero dell'Interno in data 1 marzo 2016 (GU n. 55 del 07/03/2016).

Si rileva che l'impossibilità oggettiva ad ottemperare il termine di cui sopra è stata determinata dalla concomitanza di molteplici fattori quali: l'attuazione a regime delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui D.Lgs 118/2011 così come modificato ed integrato dal D.L. 126/2014, la forte carenza di personale (n. 1 unità per quattro Enti nell'area finanziaria), la coincidenza delle scadenze di approvazione sia del rendiconto 2015 che del bilancio di previsione 2016-2018 (entrambe al 30/4/2016) nonché l'iter evolutivo dell'attività gestionale dell'Ente Unione.

Si evidenzia che in fase di stesura del bilancio in parola sono stati garantiti sia il pareggio che l'equilibrio economico finanziario e che a distanza di poco più di un mese dalla sua approvazione non sono emersi elementi di compromessi in tal senso.

Si evidenzia, altresì, che successivamente all'approvazione non sono state apportate variazioni.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2015 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29/04/2016 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 675.127,49 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 al netto del FPV	
Parte accantonata	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione
	Fondo
	Fondo
	Fondo
Totale parte accantonata	€ 170.488,75
Parte vincolata	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
	Vincoli derivanti da trasferimenti
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
	Altri vincoli da specificare di
Totale parte vincolata	€ 4.747,43
Totale parte destinata agli investimenti	---
Totale parte disponibile (per differenza)	499.891,31

ALLEGATO A

2. Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione, L'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000, modificato dal d.lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Si ricorda che a norma del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2016, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, non è possibile, quale misura di riequilibrio, aumentare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.

L'art. 193 del TUEL impone che l'intera gestione contabile degli enti locali sia ispirata al mantenimento degli equilibri inizialmente fissati dal consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione incentrato sul pareggio e sull'equilibrio economico. Nello specifico si tratta di verificare che:

- gli stanziamenti iscritti in entrata e in spesa si concretino in effettivi accertamenti/impegni entro la fine dell'esercizio;
- tali accertamenti ed impegni garantiscano il permanere degli equilibri di bilancio sia di parte corrente che di parte capitale e non risultino una situazione di deficit di cassa.

Si rileva che la rinviata adozione del presente adempimento è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo.

3. L'assessamento generale di bilancio

L'assessamento generale di bilancio continua ad essere disciplinato dall'art. 175, comma 8, del Tuel, il quale ora fissa il termine al 31 luglio di ciascun anno, con un anticipo rispetto al precedente termine del 30 novembre, affiancandolo alla salvaguardia degli equilibri. Mediante tale adempimento si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assessamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati al fine dell'adozione delle necessarie variazioni (punto 5.3);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4. Le verifiche interne

In considerazione del fatto che il bilancio di previsione di questo Ente è stato approvato solo lo scorso mese di giugno gli adempimenti di cui alla presente relazione risultano alquanto improbabili per ovvie motivazioni. Non risultano segnalazioni formali ed informali da parte del responsabile di servizio in merito a:

- situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- presenza di eventuali debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- non congruità delle voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione corrente e dei lavori pubblici.

5. Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2016 riportati nel bilancio di previsione sono stati ripresi dal rendiconto 2015 approvato prima della deliberazione del bilancio, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto GC n. 11 del 17/03/2016) e presentano la seguente consistenza:

Residui attivi € 582.966,73
Residui passivi € 535.084,31

Alla data del 01/07/2016 risultano registrati:

- riscossioni sui residui attivi per un importo pari a € 206.424,43 (35,41%)
- pagamenti sui residui passivi per un importo pari a € 334.650,25 (62,54%).

6. Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta rispettato;
Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi non sono emerse situazioni ovvero interventi norme che meritano di essere analizzate.

Alla data del 01/07/2016 risultano registrati:

- riscossioni di entrate per un importo pari a € 354.992,92
- pagamenti di spese per un importo pari a € 350.066,01

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.

Nel bilancio di previsione:

- non è previsto il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge n. 208/2015;
- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di € 167.400,00, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'Interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- non sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione (opportunità prevista dall'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015);
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione come di seguito specificato:
-> € 3.615,77 avanzo vincolato per il finanziamento del fondo risorse decentrate 2015 (periodo gennaio/agosto 2015);

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 4.746,62, ad oggi non utilizzato.

Gestione in conto capitale: stante la recente approvazione del bilancio di previsione è ancora in divenire e comunque si confermano gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2016-2018.
Per il finanziamento di parte delle spese di investimento è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione pari ad € 82.700,00.

7. Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 01/01/2016 ammontava ad € 630.307,87
Il fondo cassa alla data del 30/6/2016 ammontava ad € 622.822,83
Fondi vincolati € 0,00

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 3.973,53, ad oggi non utilizzato.

L'ente ha previsto il ricorso all'anticipazione di tesoreria pari ad € 60.000,00

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;

8. Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato al punto 2 della presente relazione, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed. esempio 5), in occasione della salvaguardia/assessamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

II FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 170.488,75 quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

- €. 93.891,30 TARI/TARES
 - €. 67.913,15 SANZIONI CDS
 - €. 5.499,74 ruolo da sentenza Corte dei Conti (residuo 2013) cap. 385/E
 - €. 1.084,56 contributo regionale per adeguamento strumentazione urbanistica – cap. 127/E
 - €. 2.100,00 contributo regionale per adeguamento strumentazione urbanistica – cap. 128/E
- Alla luce dell'andamento della gestione dei residui evidenziato al punto 5 della presente relazione emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili e prudenziali.

II FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 70.310,00 così determinato:

- €. 34.850,00 relativo a entrate TARI
- €. 35.460,00 relativo ad entrate SANZIONI CDS

In sede di assessamento si ritiene di confermare tali stanziamenti in considerazione del fatto che:

- gli avvisi TARI 2016 non sono ancora stati emessi;
- la proiezione degli incassi CDS al 31/12/2016 parametrati rispetto a quelli realizzati ad oggi convalidano l'attendibilità del FCDE;

9. Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili non hanno segnalato l'esistenza di debiti fuori bilancio.

10. Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (art. 1, commi 707-734, L. n. 208/2015)

Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi compreso, per il 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito. Il monitoraggio della gestione a tutto il 30/06/2016 fa intuire un saldo utile finale in linea con il saldo obiettivo;

11. Note conclusive

- Considerato l'obbligo di provvedere alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, degli equilibri di bilancio ed all'assessamento;
- Ribadita l'improbabilità di tali adempimenti nella fattispecie di questo ente correlata alla recente approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;

si riassume quanto segue:

- a. Equilibrio di Bilancio: sulla base dello stato di accertamento delle entrate e degli impegni delle spese relativi alla parte corrente del bilancio di previsione caricati alla data del 01/07/2016 si è proceduto

ad ipotizzare una proiezione degli stanziamenti al 31/12/2016 partendo dal presupposto che l'attività gestionale piena di un Ente trova compimento solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione. Tale ricognizione è stata effettuata tenuto conto del trend storico e delle informazioni ricevute dai Responsabili dei servizi in merito allo stato di attuazione del programmi (riferiti anche alla gestione in conto capitale) e dell'inesistenza di debiti fuori bilancio. Si è inoltre verificato che l'accertamento dei residui attivi e passivi effettuati in sede di approvazione del consuntivo 2015 risultasse congruo con le previsioni effettuate in tale sede (GC 11/2016). Si è altresì appurato che le previsioni di cassa relative sia alla parte entrata e spesa fossero congruenti con le previsioni effettuate in sede di approvazione del bilancio e tali da garantire un saldo finale di cassa non negativo. Ciò posto per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che complessivamente le previsioni di bilancio garantiscono gli equilibri di parte corrente e parte capitale. Si è proceduto anche a verificare lo stato di realizzazione dei residui evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione.

b. Attuazione del programmi: risulta condizionata dalla recente approvazione del bilancio di previsione e dalla carenza di organico; rimangono comunque confermati gli obiettivi prefissati nel dup.

c. Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio: non sono pervenute attestazioni da parte dei Responsabili di servizio in merito a questa fattispecie.

d. Fondo crediti dubbia esigibilità: si è proceduto a verificare la congruità del fondo in parola secondo le indicazioni di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011. Sia il fondo accantonato nell'avanzo di amministrazione che quello stanziato in competenza risultano ad oggi congrui rispetto alla realtà gestionale.

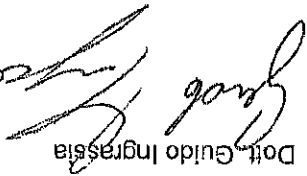
e. Assesamento di bilancio: dalla ricognizione generale esperita non si ravvisa per il momento l'opportunità di apportare variazioni al bilancio; resta ferma la possibilità prevista dall'art. 175 comma 3 del TUEL di apportare variazioni entro il 30 novembre di ciascun anno fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate anche fino al 31 dicembre;

da ultimo, si invitano i Sigg. Amministratori e Responsabili dei servizi ad operare in modo sinergico e ponderato in modo da favorire il compimento di quanto sopra ipotizzato.

Vespolate, lì 01/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Guido Ingrassia




EQUILIBRI

Entro il 31 luglio gli enti locali sono chiamati ad adottare la deliberazione consigliare in discussione questa sera volta "a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio". Sino al 2014 tale scadenza era prevista per il 30 settembre di ogni esercizio. Il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha introdotto tempistiche e modalità diverse per questo atto obbligatorio attestante il mantenimento dell'equilibrio di bilancio da adottarsi per tutti gli enti sin dall'esercizio finanziario 2015.

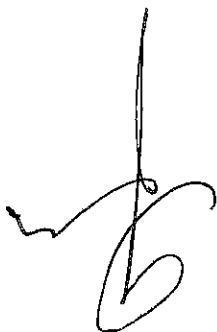
Tale adempimento è necessario per una corretta gestione dell'ente locale, al fine di evitare eventuali situazioni di dissesto o deficitarietà.

In pratica l'andamento completo della gestione viene monitorato; gli enti locali devono attestare il rispetto del principio del pareggio di bilancio e di tutti gli equilibri a cui il bilancio è sottoposto.

Lo scorso anno il Ministero dell'Interno con un'apposita direttiva è intervenuto a specificare che era superflua la verifica del permanere degli equilibri già insita nel documento di bilancio per coloro che si accingevano ad approvare il bilancio nello stesso mese in cui si doveva approvare anche la salvaguardia, ragion per cui nel 2015 tale delibera non è stata portata in Consiglio qui a Vespolate (anche nei comuni dell'Unione).

Per entrare invece nel merito del tema in discussione, come si evince dalla documentazione presentata, la situazione economico finanziaria del comune di Vespolate non presenta ad oggi criticità di sorta, così come attestato anche dall'organo di revisione; d'altronde il bilancio di previsione è stato approvato poco più di un mese fa pertanto la quasi coincidenza tra data di approvazione di bilancio e la deliberazione di stasera rendono di fatto inutile tale accertamento, non essendo intervenuti fatti eccezionali.

Concludo con una considerazione di più ampio respiro sulla data di tale adempimento, condivisa anche da numerosi colleghi amministratori e soprattutto dal funzionario incaricato: la data del 31 luglio per la verifica degli equilibri ha senso se i bilanci di previsione fossero approvati nel mese di dicembre, così come previsto dal TUEL, senza proroghe, come ormai è prassi consolidata, altrimenti ci si riduce ad un adempimento inutile e ridondante rispetto all'approvazione del bilancio di previsione. Aggiungo anche che la data del 31 luglio per le dinamiche e le tempistiche di spesa che muovono il comune di Vespolate ma anche dei Comuni dell'Unione, risulta inadeguata; la vecchia scadenza del 30 settembre era sicuramente più corretta per segnalare eventuali situazioni di criticità.



L'anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di luglio, il Revisore del conto provvede ad esaminare la proposta di deliberazione avente ad oggetto la salvaguardia degli equilibri e assessment generale di bilancio 2016-2018 (art.175 comma 8 e art. 193 del D.Lgs n. 267/2000).

Premesso

che in data 09/06/2016 con delibera n.7 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

che in data 29/04/2016 con delibera n.2 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2015; che nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni;

che in data 11/07/2016 è stata sottoposta al Revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto

Il Revisore dei Conti

Precede all'esame del provvedimento predisposto dall'Esecutivo per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

A tale proposito si richiama l'art. 193, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in cui, ai commi 1 e 2, si stabilisce che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consultare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo".

Dato quindi atto, come indicato nella relazione tecnico-finanziaria predisposta dal responsabile del servizio finanziario dott. Guido Ingrassia a supporto della proposta di deliberazione: